UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Area Organi Collegiali centrali di Ateneo
SP

Tit. II/14

Decreto Rettorale n. 1681 del 29/05/2017

Oggetto: Regolamento per l'elezione dei/delle rappresentanti del Personale Docente e del Personale Tecnico - Amministrativo nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

IL RETTORE

Vista la L. 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" – come novellato dall'art. 21 della L. 183/2010 – e in particolare l'art. 57;

Visto lo Statuto dell'Università di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed in particolare l'art. 63 – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e le discriminazioni (CUG);

Visto il "Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018" e in particolare l'art. 5;

Viste le deliberazioni 8/2017/IV/1 dell'11 maggio 2017 e n. 5/2017/III/1 del 22 maggio 2017, con le quali rispettivamente il Senato Accademico ha approvato e il Consiglio di Amministrazione, in seduta straordinaria, ha espresso parere favorevole alle modifiche al "Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)";

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

È emanato il "Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)" il cui testo, di seguito allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

F.TO IL RETTORE
(Prof. Gianmaria AJANI)

Visto: la Direttrice
della Direzione Affari Generali

Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le elezioni della componente elettiva del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
Il CUG è formato da una componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, e da un pari numero di rappresentanti del Personale Docente e Tecnico-Amministrativo individuati/e su base elettiva nella misura del 50% dal Personale Docente e del 50% dal Personale Tecnico-Amministrativo.
Solo qualora il numero di rappresentanti designabili dalle organizzazioni sindacali sia dispari il/la Presidente verrà computato/a quale rappresentante del Personale Docente o del Personale Tecnico-Amministrativo.

ART. 2 – RAPPRESENTANZE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Ogni quattro anni devono essere indette le elezioni dei/delle seguenti rappresentanti del Personale Docente e del Personale Tecnico-Amministrativo nel CUG:
a) pari numero (50% della componente elettiva) di rappresentanti del Personale Docente. L'elettorato attivo e passivo spetta a:
- Personale docente di I e II fascia;
- Ricercatori/Ricercatrici a tempo indeterminato;
- Ricercatori/Ricercatrici a tempo determinato;

b) pari numero (50% della componente elettiva) di rappresentanti del Personale Tecnico–Amministrativo. L'elettorato attivo e passivo spetta a:
- Personale dirigente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- Personale con contratto a tempo indeterminato – indipendentemente dall'area contrattuale di appartenenza - compreso il personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL);
- Personale con contratto a tempo determinato – indipendentemente dall'area contrattuale di appartenenza - ai sensi dell'art. 22 del CCNL - compreso il personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL).

Per ciascuna delle due componenti di rappresentanze deve essere assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi.

ART. 3 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono indette dal/dalla Rettore/Rettrice con Decreto pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo almeno trenta giorni prima dell'inizio delle elezioni. Al fine del computo dei termini non si considera il mese di agosto.
Il Decreto indica la data delle elezioni, la nomina della Commissione Elettorale, il numero di rappresentanti da eleggere per ciascun corpo elettorale, i termini per la presentazione delle candidature e tutte le scadenze relative alle elezioni.

L'ubicazione dei seggi sarà comunicata mediante appositi manifesti almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.
In alternativa il Rettore/la Rettrice può stabilire che le elezioni si svolgano secondo una procedura di e-voting, disciplinata dal capo III del presente Regolamento.

ART. 4 - CANDIDATURE

Ogni elettore/elettrice deve presentare ufficialmente la propria candidatura, secondo le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
La presentazione della candidatura è atto obbligatorio e vincolante ai fini dell'elezione quale rappresentante del corpo elettorale di riferimento nel Comitato Unico di Garanzia (CUG).
I nomi dei/delle candidati/e devono essere corredati dai dati anagrafici e, a pena di inammissibilità della candidatura, dal profilo contenente le esperienze e le conoscenze maturate nell'ambito delle pari opportunità e/o del contrasto al mobbing e alle discriminazioni e delle altre materie di competenza dell'Organo.
Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti gli effetti.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

È costituita una Commissione Elettorale nominata dal/dalla Rettore/Rettrice e così composta:
a) Rettore/Rettrice o Sua/o Delegata/o – Presidente;
b) Direttore/Direttrice Generale o Suo/a Delegato/a, anche con funzioni di Segretario/a;
d) un/una rappresentante del Personale Docente tra gli/le aventi diritto al voto;
e) un/una rappresentante del Personale Tecnico–Amministrativo tra gli/le aventi diritto al voto.
I/Le componenti della Commissione Elettorale non devono risultare candidati/e né rappresentanti ai seggi.
Le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza dei/delle presenti; in caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.

ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale ha il compito di:

a) diffondere l'elenco dei/delle candidati/e unitamente al loro profilo e le modalità dell'esercizio di voto;

b) valutare i requisiti delle candidature ai sensi dell'art. 63 dello Statuto;

c) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;

d) decidere, entro sette giorni, sui ricorsi che siano stati presentati al/alla Presidente della Commissione Elettorale entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto;

e) proclamare gli/le eletti/e.

ART. 7 – ESPRESSIONE DEL VOTO

Ciascun/a elettore/elettrice ha diritto di esprimere al massimo una preferenza per genere tra coloro che hanno presentato ufficialmente la candidatura nel corpo elettorale al quale l'elettore/elettrice appartiene, indicando con chiarezza il nome e il cognome.

ART. 8 - ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI PREFERENZA

Per ciascuno dei due corpi elettorali (Docente e Tecnico–Amministrativo) sono predisposte due graduatorie dei voti di preferenza distinte per genere. Sono elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi.
Qualora, per ciascun corpo elettorale, le/i rappresentanti elettive/i siano in numero dispari, viene eletta/o la/il candidata/o con il maggior numero di preferenze utili indipendentemente dalla graduatoria di genere. Per le/i rappresentanti restanti, si procede con le modalità di cui al primo comma.
A parità di voti prevale la minore età anagrafica e in subordine l'anzianità di servizio.

ART. 9 - DURATA E SOSTITUZIONE

In caso che nel periodo del mandato un/a rappresentante eletto/a si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, compresa perdita dei requisiti di eleggibilità, lo/la stesso/a sarà sostituito/a dal/dalla primo/a dei/delle non eletti/e.

ART. 10 – COMMISSIONE ELETTORALE D'APPELLO

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento, avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale di Appello nominata dal/dalla Rettore/Rettrice nelle persone di:
a) Direttrice/Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza o Suo/a Delegato/a;
b) Due Docenti in materie giuridiche designati dal/dalla Rettore/Rettrice;
c) Due componenti del Personale Tecnico–Amministrativo con Laurea in materie giuridiche designati/e dalla/dal Direttrice/Direttore Generale;
I/Le componenti della Commissione Elettorale di Appello non devono risultare candidati/e né rappresentanti ai seggi.
La Commissione Elettorale di Appello decide, entro sette giorni, sui ricorsi presentati entro tre giorni dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli/delle eletti/e da parte della Commissione Elettorale.

ART. 11 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D'APPELLO

La Commissione Elettorale di Appello viene insediata dal/dalla Rettore/Rettrice dopo la conclusione dei lavori della Commissione Elettorale. Essa ha facoltà di controllare le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione Elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere le indagini che riterrà più opportune. Le decisioni della Commissione Elettorale di Appello sono definitive.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SEGGIO

ART. 12 – COSTITUZIONE E CHIUSURA SEGGI

In caso di costituzione dei seggi e con riferimento al loro funzionamento si applica la relativa disciplina prevista dal "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle commissioni istruttorie".

Al temine delle operazioni di scrutinio il/la Presidente del seggio trasmette alla Commissione Elettorale, oltre al plico contenente gli elenchi degli/delle elettori/elettrici e gli eventuali certificati di autorizzazione al voto:

a) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti validi, insieme alle copie delle tabelle di scrutinio;

b) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;

c) i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e le carte relative a eventuali reclami e proteste;

d) i plichi contenenti le schede annullate o deteriorate;

e) i plichi contenenti le schede non utilizzate;

f) i verbali delle operazioni di voto e scrutinio.

Il/La Presidente trasmette, inoltre, la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio all'Ufficio elettorale insieme al restante materiale di cancelleria.

ART. 13 – ESAME DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale, dopo aver ricevuto dai/dalle Presidenti di tutti i seggi i documenti di cui all'articolo precedente, procede immediatamente a controllarne la regolarità e decide su eventuali ricorsi presentati da singoli/e candidati/e, nonché sulle dichiarazioni messe a verbale da rappresentanti ai seggi; decide, infine, sui voti contestati.

ART. 14 – DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E RIPETIZIONE VOTAZIONI

Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile. Il Rettore/La Rettrice è tenuto/a a indire una nuova votazione entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 15 – SEGGI E RAPPRESENTANTI DI SEGGIO

Le Organizzazioni Sindacali, le associazioni di categoria e i/le singoli/e candidati/e possono delegare, entro il giorno che precede le votazioni, ciascuno un/a loro rappresentante, che non potrà essere sostituito/a, durante le operazioni di voto, se non con un/a supplente designato/a contemporaneamente al/alla rappresentante ufficiale. Allorquando il/la rappresentante supplente subentra al/alla delegato/a ufficiale, questi cessa, a tutti gli effetti, dall'incarico cui era stato designato/a.

Il/La rappresentante al seggio ha il permesso di assistere a tutte le operazioni elettorali e la possibilità di far inserire, succintamente, eventuali dichiarazioni nei verbali.

Possono assistere alle operazioni elettorali, nel rispetto delle norme vigenti, gli/le elettori/elettrici appartenenti al seggio.

Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi propaganda elettorale all'interno degli edifici universitari, fatti salvi i manifesti già appesi negli spazi delimitati.

È fatto altresì divieto di sostare all'interno dei locali, sede del seggio, ad eccezione degli/delle elettori/elettrici, per il tempo necessario all'espletamento del loro diritto di voto.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI E-VOTING

ART. 16 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI E-VOTING

Il Rettore/La Rettrice può stabilire che le elezioni si svolgano secondo una procedura di e-voting. In tal caso viene nominato/a un/a Responsabile di tale procedura.
Ciascun/a elettore/elettrice vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria disponibilità.

ART. 17 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Ciascun/a elettore/elettrice riceve via email, al proprio account istituzionale, il codice personale di identificazione e una password; attraverso il portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, l'elettore/elettrice accede a una piattaforma di e-voting. Previo inserimento del codice personale e della password ricevuti via email, il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore/elettrice di confermarla. Una volta confermata la propria identità, l'elettore/elettrice è accreditato/a presso il sistema. A questo punto all'elettore/elettrice sono presentate le liste dei/delle candidati/e di pertinenza. L'elettore/elettrice quindi esprime il numero di preferenze previsto per ciascuna lista.
Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.
Compiute le operazioni di voto, all'elettore/elettrice è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

ART. 18 – APERTURA E CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

L'orario di apertura e chiusura delle votazioni sono determinate nel decreto di indizione.
Ogni elettore/elettrice accreditato/a entro l'orario potrà concludere le operazioni di e-voting.

ART. 19 - SCRUTINIO

Al termine delle operazioni di e-voting si procede in un'aula aperta al pubblico alle operazioni di scrutinio informatizzato alla presenza del/della Rettore/Rettrice o Suo/a Delegato/a. I risultati saranno pubblicati nell'apposita sezione del portale di Ateneo.
In tale sezione del portale, viene altresì pubblicato periodicamente e al termine delle votazioni il dato relativo all'affluenza.

ART. 20 - TRASMISSIONE DEI RISULTATI

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale che viene trasmesso alla Commissione Elettorale per i compiti di sua competenza.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 21 - RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti relative alle elezioni per il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino.